

# No all'esercizio della professione legale in forma subordinata

Lo impongono le garanzie di autonomia e indipendenza riconosciute all'avvocato, a tutela del ruolo che riveste (Cassazione n. 28274/2024)

Con la **sentenza n. 28274/2024 (testo in calce)**, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna sulla delicata e ben nota questione dell'inquadramento della professione forense in termini di attività di lavoro autonomo o subordinato, quando è svolta in forma non associata, all'interno di uno studio legale di grandi dimensioni.

Muovendo dall'analisi degli indici rilevanti e dall'evoluzione del dato normativo in tema di lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa, la Corte ribadisce l'impossibilità di svolgimento della professione in forma subordinata.

Lo impongono le irrinunciabili garanzie di autonomia e indipendenza dell'avvocato, a tutela sia del corretto esercizio della professione nei confronti del cliente, che del ruolo insostituibile del professionista quale garante dei diritti fondamentali e dello stato di diritto nel suo complesso.

Escluse, quindi, anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul tema.

## Sommario

- [Il caso](#)
- [Le questioni di legittimità costituzionale](#)
- [Professione forense, lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa](#)
- [I motivi di ricorso](#)
- [Attività professionale in studio associato: la giurisprudenza di legittimità sul punto](#)
- [Gli indici di subordinazione al vaglio della Corte](#)
- [Infondate le questioni di legittimità costituzionale](#)
- [Conclusioni](#)



Su ShopAltalex è disponibile:

[Master online in diritto del lavoro di Falso Francesco, 2024](#),  
[Acquista ora!](#)

## Il caso

Una professionista avvocato agiva in giudizio nei confronti dello studio legale associato in cui aveva lavorato, chiedendo il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, ex [art. 2094 c.c.](#), o

comunque l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, ai sensi degli artt. 61 e 69 del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [artt. 61](#) e dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.** Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [69](#) del [D.Lgs. 276/2003](#) o dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015.** Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [art. 2 del D.Lgs. 81/2015](#).**

La professionista invocava inoltre la declaratoria di nullità del [licenziamento](#) intimatole, chiedendo la condanna dello studio al risarcimento del danno patrimoniale e non, per violazione dell'[art. 2087 c.c.](#), e dei danni punitivi per discriminazioni di genere e di età.

In caso di mancato riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, instava infine per il riconoscimento dei danni derivanti dall'abuso di posizione dominante, consistito nell'ingiustificata interruzione del rapporto professionale in regime di monocommittenza, senza concessione di un congruo preavviso.

Le domande venivano tuttavia rigettate: all'esito dell'istruttoria, la Corte d'appello concludeva conformemente al Tribunale, rilevando la sussistenza di un genuino rapporto di lavoro autonomo nell'ambito di prestazioni a contenuto professionale.

## Le questioni di legittimità costituzionale

Secondo i giudici d'appello, l'esclusione della natura subordinata del rapporto rendeva inoltre irrilevanti le questioni di legittimità costituzionale prospettate dalla difesa dell'avvocato.

In primo luogo quelle relative all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [articolo 3 del R.D.L. n. 1578/1933](#) e dell'[articolo 18, comma 1, lett. d\), della legge n. 247/2012](#), ma anche la questione di legittimità costituzionale degli articoli 61 primo comma e 69 primo comma, del D.Lgs. n. 276/2003 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 81 del 2015, nella parte in cui escludono dal loro ambito di applicazione, rispettivamente, le professioni intellettuali e le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.**

## Professione forense, lavoro subordinato e collaborazione coordinata e continuativa

A parere della Corte d'Appello la permanente incompatibilità, prevista dalla legge professionale, dell'esercizio della professione forense in regime di subordinazione, rendeva peraltro superfluo ogni accertamento sulla riconducibilità del rapporto in esame alle fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'[art. 409, n. 3 c.p.c.](#) e agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003) e di etero-organizzazione di cui all'articolo 2 del D.Lgs. n. 81/2015.

La Corte confermava infine la statuizione di primo grado in ordine all'inaammissibilità in rito delle domande di risarcimento danni, in quanto non strettamente correlate alla vicenda estintiva del rapporto bensì al suo complessivo svolgimento negli anni e, come tali, esorbitanti dal perimetro di applicazione del cd. rito Fornero.

L'avvocato proponeva ricorso per cassazione cui lo studio legale resisteva con controricorso.

## I motivi di ricorso

In sede di ricorso, la difesa dell'avvocato rilevava come la Corte d'appello avesse errato, qualificando il potere di direzione, di cui all'art. 2094 c.c., in termini di potere conformativo del contenuto dell'attività intellettuale richiesta al lavoratore subordinato, anziché come potere di conformazione unilaterale da parte del datore/committente in ordine all'organizzazione e alle modalità di espletamento della prestazione.

Aggiungeva che la Corte territoriale avrebbe dovuto verificare la riconducibilità del rapporto in esame alla fattispecie della collaborazione coordinata e continuativa o del lavoro etero-organizzato e, in caso positivo, pronunciarsi sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che escludono i professionisti, per cui è prevista l'iscrizione all'albo, dall'ambito di applicazione di tali discipline.

In caso di pronuncia di incostituzionalità delle disposizioni su richiamate, la ricorrente avrebbe infatti potuto godere delle stesse protezioni legali previste per i lavoratori subordinati, senza che ostasse l'incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, del R.D.L. n. 1578/1933 e all'articolo 18, comma 1, lett. d), della legge n. 147/2012, operante esclusivamente per i lavoratori subordinati di cui all'art. 2094 c.c. ma non per i collaboratori, cui sono applicate le tutele del lavoro dipendente.

Ove poi si fosse voluto estendere l'incompatibilità anche a queste ultime ipotesi, sarebbe comunque residuata la tutela di cui all'[art. 2126 c.c.](#)

## **Attività professionale in studio associato: la giurisprudenza di legittimità sul punto**

La questione di diritto posta alla Cassazione attiene quindi alla qualificazione, come autonoma o subordinata, dell'attività svolta da una professionista avvocato in uno studio legale di grandi dimensioni, in cui operano associati e non, tra cui la ricorrente.

La Corte ripercorre i diversi precedenti di legittimità sul tema, univoci nell'affermare che la sussistenza o meno della subordinazione va verificata guardando all'intensità della etero organizzazione della prestazione. Occorre quindi stabilire se l'organizzazione si limita al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure eccede tale aspetto, dipendendo direttamente e continuativamente dall'interesse dello studio stesso, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui (in tal senso Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. n. 5389 del 1994](#);** Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [n. 9894/2005](#);** Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [n. 3594/2011](#); [n. 22634/2019](#)).**

In tali pronunce si precisa che, trattandosi di prestazioni professionali che per loro natura non richiedono l'esercizio di un potere gerarchico del datore di lavoro concretizzantesi in ordini specifici, e nell'esercizio del potere disciplinare, tali criteri non risultano dirimenti.

Neppure possono considerarsi sintomatici del vincolo della subordinazione elementi come la fissazione di un orario per lo svolgimento della prestazione di lavoro o eventuali controlli sull'adempimento della stessa, salvo non si traducano nell'espressione del potere conformativo del datore di lavoro sul contenuto della prestazione.

## **Gli indici di subordinazione al vaglio della Corte**

Secondo gli Ermellini, l'accertamento compiuto dai giudici di merito non ha trascurato alcuno degli indici menzionati che, complessivamente letti, hanno escluso l'esercizio di un potere conformativo unilaterale dello

Studio, sia sul contenuto prettamente professionale dell'attività svolta, sia sull'organizzazione e sulle modalità di espletamento della stessa, pur nell'accezione attenuata, propria del lavoro intellettuale.

L'esclusione della natura subordinata del rapporto in esame si è basata su una razionale analisi dei dati probatori raccolti, svolta guardando allo spazio per il libero esercizio della professione, non solo nei suoi contenuti tecnici ma anche delle modalità temporali e gestionali, non intaccato né etero-diretto dallo Studio.

Secondo i giudici è infatti emerso come l'organizzazione in cui era inserita la ricorrente non fosse un sistema di comando imposto ai professionisti non soci, bensì un insieme organico di regole (per la gestione delle pratiche, l'utilizzo degli strumenti informatici e la sicurezza delle informazioni) destinate a fissare limiti e a tracciare procedure per gestire il complesso numero di professionisti e la tipologia di clientela dello studio.

Il rispetto di certe tempistiche, ad esempio, è emerso rispondere alla necessità, tipica dell'attività forense, di osservare i termini processuali e le scadenze temporali imposte dalle scelte e dalle richieste dei clienti, escludendo quindi fosse espressione di un potere conformativo dello Studio sulla prestazione professionale dell'avvocato.

## Infondate le questioni di legittimità costituzionale

Muovendo da tali premesse, la Corte reputa infondate anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente.

Gli Ermellini osservano che il legislatore può certamente estendere le tutele che la Costituzione e il diritto unionale riservano al lavoro subordinato, a rapporti che non hanno tale natura, quindi anche a rapporti di lavoro autonomo, che si realizzano attraverso forme di collaborazione.

In tal caso, però, la selezione degli ambiti destinati a beneficiare delle maggiori garanzie è rimessa al suo potere discrezionale, da esercitare in base a canoni di ragionevolezza ed uguaglianza.

In particolare, l'art. 2, primo comma del D.Lgs. n. 81/2015 ha esteso la disciplina del lavoro subordinato a fattispecie estranee alla cornice dell'art. 2094 c.c., esattamente alle collaborazioni etero-organizzate, riconducibili a forme di lavoro autonomo.

L'opzione legislativa di escludere da tale beneficio le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, non appare, secondo i giudici, manifestamente irragionevole, in quanto fondata sul presupposto, assolutamente plausibile, del possesso da parte del professionista di un potere contrattuale che lo rende immune dalle pratiche elusive e di sfruttamento cui il legislatore ha voluto porre rimedio.

## Conclusioni

Muovendo da tali considerazioni la Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

>> *Leggi anche:*

- [Collaboratori di studi legali: quando scatta lo status di dipendenti](#)

One LEGALE | Esperta LAVORO La soluzione completa di Wolters Kluwer per essere sempre aggiornato sulle novità normative e giurisprudenziali e per gestire al meglio ogni fase dell'attività, dalla costituzione alla cessazione del rapporto di lavoro, fino alla gestione delle relazioni sindacali.

[Provala subito](#)

Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 28274/2024

**Il servizio è riservato agli utenti registrati**

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

**Il servizio è riservato agli utenti registrati**

☐

[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer